

Il tenore dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. non lascia spazio ad equivoci nell'indicare che il quinquennio da prendere in considerazione sia quello anteriore alla data di pubblicazione del bando. In assenza dei necessari elementi chiarificatori contenuti nel bando, deve ritenersi che il riferimento debba essere fatto alla data di pubblicazione del bando ed ai cinque anni solari precedenti. In assenza nel bando di specifiche ed inequivoche indicazioni circa la documentazione da produrre e le relative date di riferimento, deve ritenersi, anche in questo caso per un ordinario principio di favor participationis e di trasparenza dell'azione amministrativa, che il rinvio corretto sia quello relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando stesso. Nessun argomento, in senso contrario, può desumersi dal richiamo nello stesso contesto alle modalità della prova del requisito di cui all'art. 18 del medesimo decreto, perché nella fase della presentazione dell'offerta il possesso del requisito è provato dall'apposita dichiarazione richiesta alle imprese concorrenti, che la emettono sotto la propria responsabilità ed a rischio di specifica sanzione in caso di controllo per sorteggio a norma dell'art. 10, comma 1quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.